



AREA TECNICA

D.R. n. 163
Anno 2019

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e in particolare l'art.12 comma 2, approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 16.11.2004 e 29.11.2004, e modificato con D.R. n.153 del 20 febbraio 2006;
- VISTO** il Regolamento per l'introduzione del Bilancio Unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica emanato con D.R. n.77 del 10.02.2016;
- VISTO** il Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico patrimoniale emanato con D.R. n.78 del 10.02.2016;
- CONSIDERATO** che nell'articolazione degli Uffici di Ateneo sono presenti Settori che svolgono funzioni tecniche la cui incentivazione è stata disciplinata con novazione normativa dal D. Lgs 50/2016 ;
- VISTO** l'art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice Appalti, secondo cui "a valere sugli stanziamenti dei singoli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- VISTO** il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art.18, commi 1 e 2, Legge 11 febbraio 1994, n.109, approvato con delibera del CdA del 29.04.03 e successivamente aggiornato con DD.RR. nn. 509 e 722 del 2007;



VISTA la proposta di aggiornamento del regolamento, con adeguamento alle nuove disposizioni di legge, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica e sottoposta, nella seduta di contrattazione decentrata del 10.09.2018, alle OO.SS. che ne hanno approvato il testo (rif. nota prot. 21409 del 25.10.2018);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2019, punto 27a dell'Odg, che ha approvato il nuovo Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ;

DECRETA

E' emanato il Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante.

Al presente regolamento verrà garantita pubblica evidenza mediante pubblicazione sul sito ufficiale di Ateneo ed è acquisto nella raccolta ufficiale di questa Università.

Cassino, - 6 FEB. 2019

Il Rettore
Prof. Giovanni Betta

W



REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO “INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del fondo per “Incentivi per funzioni tecniche” (d’ora in poi denominato Fondo) previsto dal predetto articolo 113.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Il Fondo di cui all’art. 1 è costituito dall’accantonamento della percentuale variabile, in relazione ai criteri individuati al successivo art. 3, e comunque non superiore al 2%, dell’importo posto a base di gara di un’opera o lavoro, fornitura, servizio, per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell’Ateneo esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le disposizioni del comma 1 si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Sono esclusi dall’incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo, le manutenzioni ordinarie (a canone), gli approvvigionamenti dei vettori energetici.

Art. 3

Determinazione della percentuale di accantonamento

La percentuale massima delle risorse da accantonare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, è stabilita in relazione alla rilevanza economica ed alla complessità dell’opera, attestata dal RUP (per imponibile lavori inferiori ad €100.000,00) o dalla richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Piano Annuale e Triennale delle OO.PP., secondo i criteri fissati nella seguente tabella:



Tab. A - Categoria: Lavori – Importo a base di gara	Aliquota massima applicabile in funzione della complessità dell'appalto		
	Alta [%]	Media [%]	Bassa [%]
Da € 0 ad € 1.000.000,00	2,0	1,8	1,6
Da € 1.000.000,00 alla soglia comunitaria	1,9	1,7	1,5
Oltre la soglia comunitaria	1,8	1,6	1,4

Tab. B - Categoria: Forniture – Importo a base di gara	Aliquota massima applicabile in funzione della complessità dell'appalto		
	Alta [%]	Media [%]	Bassa [%]
Da € 0 ad € 221.000,00 (da gennaio 2018)	1,9	1,7	1,5
Oltre la soglia comunitaria	1,7	1,5	1,3

Tab. C - Categoria Servizi – Importo a base di gara	Aliquota massima applicabile in funzione della complessità dell'appalto		
	Alta [%]	Media [%]	Bassa [%]
Da € 0 ad € 221.000,00 (da gennaio 2018)	2,0	1,8	1,6
Da € 209.000,00 a 750.000,00 *	1,9	1,7	1,5
Oltre € 750.000,00	1,8	1,6	1,4

*-La soglia di € 750.000,00 si applica unicamente agli appalti di servizi sociali ed altri meglio individuati all'allegato IX del D.Lgs 50/2016.

La complessità dell'opera è individuata ai sensi delle definizioni che seguono:

Complessità ALTA: lavori, forniture, servizi che richiedono elevato impegno peritale, ossia chiedenti specialistiche competenze tecniche e amministrative, ivi comprese quelle tecnicamente abilitanti.

Complessità MEDIA: lavori, forniture, servizi che richiedono medio peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche e amministrative.

Complessità BASSA: lavori, forniture, servizi per i quali non sono richieste particolari competenze tecniche e amministrative.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 e 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo di gara.

%%%



Art. 4

Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo.

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare:
 - il nominativo del RUP, quello dei soggetti che svolgono le funzioni indicate all'art. 2 comma 1 del Regolamento e dei loro collaboratori.
 - i compiti assegnati a ciascuno;
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate nel Fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi.
2. Partecipano alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 3, comma 1:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
 - c) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
 - g) Il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato ai precedenti punti, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Sono escluse dal presente regolamento, salvo revisioni per sopraggiunte innovazioni normative, gli incarichi di coordinatori della sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione), e le funzioni di pura progettazione.

E' espressamente vietata, salvo diverso aggiornamento normativo, la corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 113, al personale di qualifica dirigenziale

Art. 5

Ripartizione delle risorse del Fondo e prestazioni parziali



1. Al personale dell'Ateneo è distribuita, come incentivo, la percentuale dell'80% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, così come disposto dall'art. 113, comma 3 del Codice.
2. Il restante 20% delle risorse del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ateneo di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Ateneo.
4. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono effettuate secondo le seguenti percentuali:

QUADRO PERCENTUALI PER LAVORI – Tab. A			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA %	ATTIVITA' SPECIFICA	% RELATIVA
Responsabile del procedimento. La funzione di supporto al RUP viene riconosciuta nella misura del 50% dell'incentivo competente	25,0	Verifica del progetto e validazione	9,0
		Fase di affidamento	8,0
		Fase di esecuzione	8,0
Fase di pianificazione	5,0	Analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti e redazione del Piano Annuale e Triennale Lavori Pubblici	5,0
Fase di gara	25,0	Predisposizione atti tecnici	10,0
		Predisposizione e controllo degli atti amministrativi di gara	5,0
		Attività per la selezione e la verifica delle offerte	5,0
		Collaboratori nelle funzioni tecniche	5,0
Fase esecutiva	40,0	Direzione dei Lavori	25,0
		Direttore Operativo	7,0
		Ispettore di cantiere	4,0
		Collaudatore	4,0
Collaborazione a varia titolo	5,0	Attività di collaborazione	5,0
100%		100%	



QUADRO PERCENTUALI PER FORNITURE E SERVIZI - (Tab. B e Tab. C)			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA %	ATTIVITA' SPECIFICA	% RELATIVA
Responsabile del procedimento. La funzione di supporto al RUP viene riconosciuta nella misura del 25% dell'incentivo competente	30,0	Verifica del progetto e validazione	10,0
		Fase di affidamento	10,0
		Fase di esecuzione	10,0
Fase di pianificazione	5,0	Analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti e redazione del Programma Biennale Forniture e Servizi	5,0
Fase di gara	27,0	Predisposizione atti tecnici	10,0
		Predisposizione e controllo degli atti amministrativi e di gara	10,0
		Attività di commissione di gara per importi fino a 40.000	7,0
Fase esecutiva	30,0	Direzione all'Esecuzione	20,0
		Collaboratori al DEC	5,0
		Collaudatore	5,0
Collaborazione a varia titolo	8,0	Attività di collaborazione	8,0
100%		100%	

5. Nel caso in cui più di una prestazione fra quelle elencate ai punti del precedente comma 4, venga affidata alla medesima persona si procede al cumulo delle singole quote di competenza.
6. Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 113 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni dal precedente comma 4; tali quote costituiranno economie ed andranno a finanziare il Fondo di cui all'art. 87 del C.C.N.L. 2006-2009 del personale dell'Università.
7. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
8. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti



stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Criteria e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie

1. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D. Lgs n. 50/2016, le risorse finanziarie relative al Fondo incentivante per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori.
 - b) mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Direttore dei Lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori;
 - c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di collaudo.
2. Nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, sono applicate, per ogni giorno di ritardo, le seguenti penalità:
 - ritardi fino a 30 giorni: penalità dell'0,5% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, calcolata per ogni giorno di ritardo;
 - ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 1,0% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, da applicare dopo il trentesimo giorno per ogni giorno di ritardo. In tale caso l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultanti responsabili del ritardo;
3. Nel caso di incremento dei costi, di cui al comma 1, punto b), imputabile ad errore progettuale o all'operato del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione e ai loro collaboratori, è applicata la riduzione del 10% alla quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, che ha prodotto l'aumento;
4. Nel caso di varianti in corso d'opera causate da evidenti errori o di omissioni del progetto esecutivo, non rilevate dal RUP in fase di validazione, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non si provvederà alla corresponsione del 30% dell'incentivo al Responsabile del Procedimento;
5. In tutte le circostanze disciplinate dal presente articolo ove l'incentivo sia stato corrisposto, anche parzialmente, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme non dovute;
6. Le penalità per ritardi e maggiorazioni dei costi, si applicano a tutto il personale che partecipa a



vario titolo alla ripartizione del Fondo incentivante per la fase interessata.

Art. 7

Pagamento dell'incentivo

1. Ai fini del pagamento delle quote di incentivazione il competente R.U.P. redige apposita relazione, sottoposta all'approvazione del Responsabile del Servizio Tecnico, indicando i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato. La stessa relazione deve dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti e formulare le proposte di pagamento adeguatamente motivate. La relazione in parola è da considerarsi propedeutica alla redazione del Decreto di liquidazione del Direttore Generale.
2. Il pagamento della quota di incentivazione, disposto con Decreto del Direttore Generale, è erogato secondo le seguenti modalità per i lavori, i servizi e le forniture di durata superiore a giorni 180:
 - il 30% del compenso all'affidamento dell'appalto;
 - il 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo di contratto;
 - il 30% del compenso all'ultimazione del contratto;
 - il 10% ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
3. Il pagamento della quota di incentivazione per i lavori, i servizi e le forniture di durata inferiore a 180 giorni, verrà erogata in unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La liquidazione di tali somme dovrà avvenire entro il mese successivo alla data di trasmissione, al Servizio del Bilancio, del relativo Decreto del Direttore Generale, previo perfezionamento dei connessi adempimenti contabili.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8

Liquidazione di incentivi accantonati in forza del pregresso regolamento

Tenuto conto che,

- con D.R. 509 del 26.06.2001 e D.R. 722/2007, l'Amministrazione ha approvato il regolamento per la costituzione, l'accantonamento e la ripartizione del fondo incentivante;
- per effetto dell'art. 13-bis del sopravvenuto D.L. 90/2014 la quota del fondo oggetto di ripartizione ai dipendenti è stata limitata all'80% del valore massimo assunto nel Regolamento;



- la restante quota del 20%, secondo il D.L. 90/2014, doveva destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: 1) progetti di innovazione; 2) banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; 3) ammodernamento dell'ente e dei servizi ai cittadini (nuovo comma 7-quater dell'art. 93 del Codice);
- il mancato aggiornamento del Regolamento del 2001, al sopra richiamato D.L., ha cagionato l'impossibilità di procedere alla liquidazione di quanto precedentemente accantonato;
- il D.L. 90/2014 ed il successivo D.Lgs 50/2016 risultano tra loro congruenti nelle percentuali di ripartizione del fondo (80%) e nelle finalità della quota di accantonamento (20%);

con l'approvazione del presente Regolamento resta disciplinato che, quanto precedentemente accantonato viene ripartito ai dipendenti nella misura dell'80% del fondo costituito secondo le percentuali stabilite dal precedente Regolamento approvato con Decreti Rettorali 509/2001 e 722/2007. La quota rimanente (20%) resta a disposizione del fondo per le finalità richiamate nell'art.5.